



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 03/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 23 aprile 2010, n.137

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG). - Proponente: DECA ENERGY S.r.l.. Sede legale: via del Corso 75 int. 10 - 00186 Roma.

L'anno 2010 addì 23 del mese di Aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 03.04.2007 ed acquisita al prot. n. 5645 del 10.04.2007, la Deca Energy S.r.l. richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA dell'Assessorato all'Ecologia, di procedere alla Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), denominato "Piano di Napoli"

Con nota prot. n. 12594 del 31.07.2007, il competente ufficio riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Ascoli Satriano e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere opportune integrazioni documentali e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della LR 11/2001 e ss.mm.ii..

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 15517 dell'8.10.2007 di questo Ufficio trasmetteva le integrazioni documentali richieste.

Il Comune di Ascoli Satriano, con sua nota prot. n. 12147 del 21.11.2007, acquisita al prot. n. 402 del 10.01.2008 di questo Ufficio, nel comunicare l'attestazione di avvenuta pubblicazione nei tempi di legge e delle integrazioni prodotte dalla società proponente, trasmetteva il parere positivo preventivo da un punto di vista ambientale nel rispetto dei vincoli nel medesimo parere evidenziati. A tale parere il Comune allegava copia del parere espresso dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata che evidenziava l'interferenza dell'impianto de quo con l'invaso di "Palazzo Ascoli" ed invitava la società ad integrare gli atti tecnici con la documentazione relativa alle opere di attraversamento dei corsi d'acqua e dell'acquedotto rurale.

Con nota prot. n. 38/10386 del 29.09.2008 il Servizio Industria trasmetteva al Servizio Ecologia l'elenco delle istanze di autorizzazione unica pervenute presso il proprio Ufficio.

Con nota prot. n. 10134 del 03.10.2008 l'Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli richiedeva alla Regione Puglia l'elenco delle istanze pervenute presso la Autorità competente e, nel contempo, comunicava che erano pervenute al Comune n. 41 proposte progettuali di installazione di parchi eolici.

Con nota prot. n. 15197 del 27.10.2008 il Servizio Ecologia riscontrava la richiesta di informazioni del Comune in ordine alle istanze pervenute nel territorio comunale di Ascoli.

Con nota prot. n. 14477 del 16.10.2008 a firma del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, si comunicava alla società proponente e ad altre società proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Ascoli Satriano, che, essendo già stato superato il parametro di controllo in detto comune, a seguito dell'adozione di provvedimenti di screening e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tale tipologia di impianti, non si poteva procedere all'esame del progetto de quo in assenza del PRIE.

Con ricorso amministrativo la società adiva il Tar Bari proponendo l'impugnazione di detta ultima nota e chiedendo altresì la sospensione della sua efficacia. Il Tar, con ordinanza n. 27/2009, accogliendo il ricorso promosso dalla Deca Energy Srl, accoglieva la domanda di sospensiva, facendo salvi gli ulteriori atti di competenza regionale.

Con ricorso in appello al Consiglio di Stato la Regione Puglia impugnava detta ultima ordinanza del Tar Bari. L'appello veniva dichiarato improcedibile per tardività dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3320/2009.

Infine il Tar Bari si pronunciava nel merito del ricorso proposto dalla società proponente e, con sentenza n. 2225/2009, annullava la nota prot. n. 14477/2009 e, per l'effetto, ordinava alla Regione Puglia l'esecuzione della sentenza di merito.

Con ulteriore ricorso al Tar Bari la società chiedeva l'ottemperanza alla decisione del Tar n. 2225 del 02.10.2009, chiedendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta in ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE".

b - Impatto visivo e paesaggistico

La valutazione delle risorse del paesaggio è stata sviluppata considerando diversi aspetti (pagg. 37-38 "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale"): la morfologia, che è risultata essere quella tipica del Tavoliere; il carattere antropico, che vede la prevalenza di attività agricola (monocolture di cereali e oliveti); il carattere naturalistico, con presenza di parti residuali di steppa mediterranea, ed il dato semiotico percettivo che valuta l'area della centrale all'interno di cono visuali, fino ad arrivare a classificare ambiti più o meno sensibili in riferimento alle aperture privilegiate. Tale stringatissima analisi ha portato alla conclusione che "l'unicità del paesaggio antropico (nel contesto locale e provinciale) è stata valutata di livello medio-basso, in quanto gli immobili isolati, i complessi abitati, non sono sempre caratterizzati da elementi di particolare pregio. Inoltre le colture cerealicole che caratterizzano la zona sono comuni a gran parte del Tavoliere. Pertanto, si ritiene che la sensibilità ambientale, limitatamente all'area ristretta su cui sarà localizzata la centrale eolica, sia abbastanza modesta, per la mancanza di elementi naturalistici e storici di particolare pregio" (pag. 38).

Nella successiva valutazione di pertinenza visiva, dopo aver individuato l'area vasta o area d'impatto potenziale (spazio geografico entro il quale è prevedibile che si manifestino gli impatti) di raggio pari a 11,76 km, il proponente ha dichiarato che: "Il progetto ha perseguito l'obiettivo di contenere il più possibile la distanza tra le singole torri, pur salvaguardando la produttività della centrale eolica, in modo da ridurre al minimo la estensione dello "sfondo" della visuale all'impianto, ossia dell'angolo di visuale che lo racchiude, a vantaggio di un migliore inserimento dell'impianto eolico nel paesaggio; il progetto della centrale eolica in oggetto propone una soluzione che disponga gli aerogeneratori a distanze minori, pari a tre volte il diametro delle pale ossia a circa 210 m. nell'ipotesi si utilizzino turbine aventi

diametro da 70 mt. o a mt. 250 nell'ipotesi in cui vengano impiegate turbine con un diametro pari a 82 mt" (pag. 43).

Quanto svolto, sia a livello locale che d'area vasta, appare estremamente generico, privo di una reale conoscenza del territorio ed inadeguato rispetto a quanto richiesto dal R.R. 16/06 mancando dei contenuti minimi sufficienti a valutare l'impatto dei 26 aerogeneratori, ma limitandosi a giustificare, peraltro senza il supporto di elaborati adeguati, le scelte progettuali. La filosofia delle scelte progettuali, precedentemente riportate, a prescindere dal rispetto delle distanze minime, stride con la filosofia del Regolamento che è quello di evitare l'effetto selva, ossia l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte. Mancano inoltre gli elaborati cartografici che contestualizzino il parco nel territorio, interessato dalla presenza di numerosi punti di vista ad esempio lungo le strade SP 104, SP 105, SP106 ed SP120.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi naturalistica contenuta nell'elaborato "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale" risulta del tutto inefficace e carente nei contenuti sia per quel che attiene l'area vasta che per quel che riguarda il sito di intervento. Anche l'analisi faunistica è insufficiente: in essa si afferma che "Altri studi condotti in Italia relativamente ai corridoi avifaunistici ed ai flussi migratori hanno consentito di stabilire che la quota geotrofica, in corrispondenza di un ambiente dalla orografia mediamente complessa come il paesaggio italiano, è pari a circa 500 - 600 metri sul piano della campagna. Pertanto poiché secondo il parere degli zoologi e degli ornitologi, i flussi migratori avvengono alla quota geotrofica, gli uccelli si troverebbero a distanza di 400-500 metri rispetto alle pale delle turbine eoliche che si prevede di installare nel sito di "Piano di Napoli", con margini di sicurezza sufficientemente ampi 52. Inoltre, dalle informazioni raccolte si ritiene che il sito ove è stato collocato il parco eolico in oggetto ormai non è attraversato da flussi migratori". Tali considerazioni non appaiono supportate da documentazione adeguata e da studi che, prescindere dalla loro veridicità, consentano di motivarla.

Sono del tutto carenti gli elaborati richiesti dal RR 16/2006 comma 1 lettera c): la "Corografia uso del suolo, carta pedologica e della vegetazione" (Tavola n. 16) non consente di comprendere quale sia l'uso del suolo e le tipologie vegetazionali presenti nell'area, dal momento che le legende non esplicano in maniera chiara ed univoca il contenuto della tavola (peraltro la "Carta della vegetazione" (Tavola n. 16-A), prodotta a seguito della richiesta di integrazione avanzata da questo Ufficio ripropone in maniera identica la tavola originaria); la "Carta delle rotte migratorie - Important Bird Areas" (Tavola n. 11), assolutamente inefficace, riporta a scala nazionale e mondiale le indicazioni sui flussi migratori di quattro specie ed a scala regionale le aree ZPS ed IBA.

d - Rumori e vibrazioni

Circa tale punto gli elaborati non sono adeguati e capaci di valutare l'inserimento del parco eolico secondo quanto previsto dal R.R. 16/2006, che richiede analisi e valutazioni in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14.11.1997 e, quindi, il livello del rumore di fondo e l'eventuale alterazione del campo sonoro prodotto dall'impianto. In effetti lo studio si limita ad affermare che (pag. 46) "...sulla base della letteratura del settore, consolidatasi su esperienze e studi effettuati a scala sia nazionale sia internazionale, si può stabilire che possono essere livelli di rumore accettabili, per impianti eolici che impiegano aerogeneratori di media taglia, quelli percepiti alle seguenti distanze di riferimento: 300 - 400 metri dalle abitazioni; 1 km ed oltre dalle aree residenziali; 1000 metri dalle aree per residenziali turistiche. Alla luce di ciò, delle distanze rilevate sia per le case sparse sia per il centro abitato e delle misurazioni effettuate in casi analoghi, si può affermare che il livello di rumore prodotto dagli aerogeneratori risulta essere compatibile con le attività prevalenti degli insediamenti umani più prossimi alla centrale eolica".

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Nell'elaborato "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale" si afferma che (pag. 48): "Facendo, dunque, riferimento alle osservazioni svolte sulla base della letteratura del settore, consolidatasi su esperienze e studi effettuati a scala sia nazionale sia internazionale, sulle scelte tecniche e tecnologiche di progetto, tenuto conto del regolamento comunale in vigore, considerando che il generatore è fisicamente confinato, che la struttura metallica di sostegno schermo la porzione di cavi che vi scorrono all'interno, che l'elettrodotto è posato in cavidotto interrato alla profondità di 2 metri sotto il piano di campagna, sotto il profilo dell'inquinamento elettromagnetico l'intervento è compatibile attraverso l'attribuzione di fasce di inedificabilità ai sensi della L. 36/2001, e la segnalazione del tracciato come già in precedenza dichiarato, e che l'impatto elettromagnetico della centrale eolica in oggetto può essere ritenuto scarsamente significativo".

f - Norme di progettazione

La valutazione di tali aspetti non rileva elementi di attenzione la cui segnalazione in questo punto possa rappresentare un distinguo rispetto alla valutazione complessiva dell'istanza.

g - Dati di progetto e sicurezza

Lo studio della gittata è contenuto nell'elaborato denominato "Dati di progetto e sicurezza" (All. I - 2): il proponente evidenzia che gli aerogeneratori proposti sono del tipo Enercon E-70, paragonandoli alla macchina del tipo VESTAS V90 (pag. 2): ipotizzando un diametro rotore di 90 m (pag. 3) lo studio fornisce una stima della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale di circa 167 m (pag. 10).

Per quel che attiene gli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico essi verranno avviati ad un adeguato trattamento degli stessi, nonché smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti" (pag. 21).

h - Norme tecniche relative alle strade

Indicazioni generiche sono contenute negli elaborati: "Relazione tecnica"; "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale", "Planimetria catastale 'Stato futuro' con piste di servizio e cavidotti" (Tavola 6), "Dettagli costruttivi" (Tavola 12). Si prevede l'utilizzo sia nella fase di costruzione che in quella immediatamente seguente di strade d'accesso al sito già esistenti, realizzando dove necessario bretelle di raccordo in terra battuta, di larghezza massima pari a 3 m (pag. 23 "Relazione tecnica"). Saranno inoltre effettuati adeguamenti delle strade interpoderali con sbancamento superficiale, realizzazione di fondo stradale mediante l'impiego di pietrame calcareo uniforme, realizzazione di pavimentazione stradale permeabile di tipo macadam (pag. 21 "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale").

i - Norme sulle linee elettriche

Dalla lettura della "Relazione tecnica" (pag. 20) si evince che l'energia prodotta dal parco eolico sarà convogliata e trasportata, a mezzo di cavo elettrico disposto all'interno di un cavidotto interrato, ad una quota di -2 m dal piano campagna. "Il generatore sarà connesso alla rete MT 20KV in cavo sotterraneo, tramite cabina di trasformazione. La rete MT raccorderà le 26 Cabine di trasformazione BT/MT, poste all'interno della torre e si conetterà tramite distributori MT, realizzati in cavo sotterraneo, alla Cabina Primaria 150/20 KV di proprietà DECA ENERGY S.r.l., che si costruirà in vicinanza dell'elettrodotto che sarà indicato dal Gestore della Rete, su suolo che sarà acquisito, la CP sarà attrezzata con n° 2 TR AT/MT 150/20 KV elevatori da 25/35 MVA e si collegherà in entra-esce sulla linea AT 150 KV " di proprietà "TERNA S.P.A". Il posizionamento della cabina di raccolta ed il tracciato del cavidotto nell'area del parco eolico sono indicati nella Tavola 6 "Planimetria catastale "Stato futuro" con piste di servizio e cavidotti" Il tracciato del cavidotto dalla cabina di raccolta alla cabina primaria è riportato nella Tavola n.9 "Planimetria con individuazione della cabina di allaccio ENEL" (scala 1:25.000). Ulteriori

elaborati sono la Tavola n. 13 “Cabina di smistamento Planimetrie e viste” e la Tavola n. 14 “Schema funzionale deformato”.

j - Pertinenze

Le caratteristiche dimensionali di massima dell’opera sono espresse qui di seguito:

- Numero aerogeneratori: 26 (pag. 12 “Relazione tecnica”);
- Aree interessate dall’intervento: 160 Ha (pag. 23 “Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale”);
- Superficie complessiva occupata dall’insediamento (289 m x 26 m): 13.583 m² (pag. 12 “Relazione tecnica”);
- Superficie complessiva necessaria per la costruzione delle piazzole di servizio: 21.000 m² (7,00 m x 3,00 m) (pag. 12 “Relazione tecnica”).

Le fondazioni, del tipo a plinto diretto di forma quadrata (17m x 17m), saranno appoggiate su pali armati. Durante la fase di costruzione sarà realizzata una piazzola d’affiancamento in materiale arido di pari superficie, costituita con materiale ben compattato ad una quota di -1 m dal piano campagna che a lavori ultimati verrà ricaricata con terreno vegetale per consentirne la lavorazione superficiale dell’area interessata alle colture agricole (pagg. 8-9 “Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale”).

k - Le fasi di cantiere

Sulla base delle brevi descrizioni contenute alla pag. 20 della “Relazione tecnica” si evince che al termine dell’installazione delle turbine la superficie temporaneamente impegnata per il montaggio delle torri verrà ripristinata alla vocazione originaria. Verranno inoltre realizzati nuovi tratti viari per consentire la manutenzione delle turbine, con soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l’impianto attraverso la realizzazione di piste in terra o bassa densità di impermeabilizzazione aderente all’andamento del terreno.

l- Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine dei lavori si procederà al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni (pag. 20 “Relazione tecnica”). Nell’elaborato “Dismissione e ripristino dei luoghi” la società si impegna alla sottoscrizione dello schema di convenzione di cui alla DGR 1747/2005 e si impegna a sottoscrivere una fideiussione bancaria necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali iniziali.

m - Misure di compensazione

Non sono individuate adeguate misure di compensazione.

Conclusioni

L’istanza in oggetto interessa il territorio di Ascoli Satriano, in prossimità del confine con Deliceto e Castelluccio dei Sauri, in un’area ricadente nell’ambito paesaggistico del Tavoliere.

La zona in cui è prevista l’installazione risulta contraddistinta dalla presenza di reticoli idrografici in cui spicca il torrente “Nuovo Carapellotto” (segnalato dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 421, dall’IGM in scala 1:25.000 e dall’elenco acque del PUTT/p), le cui aree di pertinenza ed annesse interessano il cavidotto e numerosi aerogeneratori. Inoltre una porzione del parco ricade all’interno di un’area che il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico individua a pericolosità geomorfologica PG1. Il Torrente Nuovo Carapellotto confluisce nel Torrente Carapelle e rappresenta insieme ad esso un elemento di connessione ecologica fra l’entroterra e la fascia costiera, individuato come tale dalla Rete Ecologica Regionale del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (pag. 39 della Scheda dell’Ambito

Paesaggistico “Tavoliere” disponibile all’indirizzo web “<http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/123-schedeambiti.html>”).

Ma, al di là della valenza ambientale del territorio, su cui la documentazione purtroppo non fornisce sufficienti contenuti conoscitivi, si riscontra un’ulteriore lacunosità degli elaborati, carenti di tutti gli elementi fondamentali per valutare la portata dell’impatto potenziale dei 26 aerogeneratori nell’area in esame.

In relazione all’impatto visivo-paesaggistico lo studio si limita a giustificare, peraltro senza il supporto di idonei elaborati, le scelte progettuali. Per quel che attiene l’impatto su flora, fauna ed ecosistemi, le considerazioni svolte, che non tengono assolutamente in conto della funzione ecologica dell’area, non appaiono supportate da documentazione adeguata e da studi che, a prescindere dalla loro veridicità, consentano di motivarle. Sono del tutto carenti gli elaborati richiesti dal R.R. 16/2006 comma 1 lettera c): la “Corografia uso del suolo, carta pedologica e della vegetazione” (Tavola n. 16) non consente di comprendere quale sia l’uso del suolo e le tipologie vegetazionali presenti nell’area, dal momento che le legende non esplicano in maniera chiara ed univoca il contenuto della tavola (peraltro “Carta della vegetazione” (Tavola n. 16-A), prodotta a seguito della richiesta di integrazione avanzata da questo Ufficio ripropone in maniera identica la tavola originaria); la “Carta delle rotte migratorie - Important Bird Areas” (Tavola n. 11), assolutamente inefficace, riporta a scala nazionale e mondiale le indicazioni sui flussi migratori di solo quattro specie ed a scala regionale la localizzazione delle aree ZPS ed IBA.

Per quel che attiene l’analisi del rumore e delle vibrazioni, non sono stati prodotti elaborati, studi o campagne di rilievo fonometrico adeguati e capaci di valutare l’inserimento del parco eolico in relazione a tale aspetto e di ottemperare a quanto previsto dal R.R. 16/2006, ritenendo sufficiente riportare informazioni contenute nella “letteratura del settore”.

Peraltro, per quanto rilevabile, dall’osservazione delle ortofoto CGR 2005 si evince l’esistenza di diversi fabbricati posti all’interno del layout progettuale, in prossimità delle torri 3, 4, 6, 7, 12 e 16, la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione tecnica posta a corredo dell’istanza.

Quanto detto risulta ancor più critico in ragione del fatto che nel territorio di Ascoli Satriano, ed anche in quello di Accadia e Castelluccio dei Sauri, limitrofi all’area di interesse, sono stati già autorizzati numerosi aerogeneratori, tanto da giungere a saturare il parametro di controllo (per Ascoli Satriano): ciò si ripercuote immediatamente sulla capacità di carico del sistema, che avrebbe dovuto essere opportunamente indagata anche attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), ancor più importante in un’area sensibile ed a funzionalità ecologica quale quella di interesse.

Il presente parere si riferisce unicamente all’assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla L.R. 11/2001 e s.m.i. nonché dal R.R. 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell’originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l’eventuale presentazione dell’istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell’istanza in base al principio del “tempus regit actum”.

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell’istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-

Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 e la successiva DGR n. 2467/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

VISTA altresì la D.G.R. n. 595 del 03.03.2010 recante chiarimenti ai limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2467/2008;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Ascoli Satriano proposto con istanza del 03.04.2007 dalla Società DECA ENERGY S.r.l. avente sede legale in via del Corso 75 int. 10 - 00186 Roma;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario amministrativo
Ing. Rossana Racioppi Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Gennaro Russo
